

1. CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE

Che cos'è il Contributo di autonoma sistemazione?

Il Contributo di autonoma sistemazione è una misura destinata alle famiglie e al singolo cittadino la cui abitazione è stata distrutta in tutto o in parte, oppure è stata sgomberata in seguito ai terremoti che hanno colpito l'Italia centrale.

A quanto ammonta il Contributo di autonoma sistemazione?

Dal 15 novembre 2016 (data di entrata in vigore dell'ordinanza 408), il contributo può raggiungere un massimo di 900 euro mensili. I nuclei familiari composti da una sola unità percepiscono 400 euro, quelli composti da due unità 500 euro, 700 euro quelli composti da tre unità, 800 euro quelli composti da quattro unità e 900 euro quelli composti da cinque o più unità. È possibile disporre di ulteriori 200 euro mensili, anche in aggiunta al limite massimo, se in famiglia ci sono persone con più di 65 anni e/o portatori di handicap e/o diversamente abili con invalidità non inferiore al 67%.

È previsto un contributo aggiuntivo doppio in caso la stessa persona è ultra 65enne e ha handicap/disabilità?

- Se ultra sessantacinquenne = 200 €
- Se ultra sessantacinquenne e portatore di handicap = 200 € + 200 €;
- Se ultra sessantacinquenne e disabile non inferiore al 67% = 200 € + 200 €.
- Se ultra sessantacinquenne, portatore di handicap e disabile non inferiore al 67% = 200 € + 200 €.

Chi può far richiesta del Contributo di autonoma sistemazione?

Possono far richiesta del contributo i nuclei familiari che abbiano provveduto autonomamente a trovare un alloggio alternativo senza carattere di stabilità, compresi gli affittuari di immobili e chi usufruiva di alloggi in strutture pubbliche o private che siano stati sgomberati in seguito al terremoto, o siano stati distrutti in tutto o in parte dal sisma. È considerato come nucleo familiare anche lo stato di convivenza. Appartengono al nucleo familiare anche le persone inserite nello stesso che offrono assistenza domiciliare a minori, infermi, disabili, soggetti non autosufficienti. Possono fruire del Cas anche gli studenti iscritti agli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 presso Istituti universitari ed Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale con sede nei comuni interessati dagli eventi sismici.

Come si fa richiesta del Contributo di autonoma sistemazione?

I soggetti interessati al contributo, in rappresentanza del proprio nucleo familiare, devono presentare al proprio Comune di residenza un'istanza in forma di autocertificazione. La domanda dovrà essere inviata usando il modulo allegato e in questa dovrà essere indicato:

- la composizione del nucleo familiare;
- l'indirizzo dell'abitazione nella quale alla data del terremoto o del 24 agosto, o del 26 ottobre o del 30 ottobre, lo stesso risiedeva stabilmente;
- se l'abitazione sia stata sgomberata o distrutta in tutto o in parte;
- se il nucleo familiare include persone con più di 65 anni, portatori di handicap, diversamente abili con invalidità non inferiore al 67%;
- qualunque titolo in grado di legittimare l'uso dell'abitazione;

- la titolarità delle utenze di luce, gas, telefonia fissa o mobile;
- la titolarità di un contratto di locazione registrato se si è affittuari di immobili.

Cosa si intende per numero dei componenti del nucleo familiare?

Il numero dei componenti il nucleo familiare che alla data degli eventi sismici risultava residente o dimorante abitualmente nell'abitazione inagibile è quello risultante dal certificato storico dello stato di famiglia, fermo restando un numero inferiore di componenti dichiarato dall'interessato o comunque accertato dal Comune e fatti salvi gli eventi successivi della nascita, del decesso e della costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di uno dei componenti:

1. è aumentato dalla data di nascita di un nuovo componente;
2. è ridotto dal giorno successivo al decesso di un componente;
3. è ridotto dalla data di costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di un componente (che non farà rientro nell'abitazione, salvo il ricongiungimento di quest'ultimo al nucleo familiare originario prima del ripristino dell'agibilità dell'abitazione)

Inoltre, devono considerarsi facenti parte del nucleo familiare anche le persone che vi sono stabilmente inserite con funzioni di assistenza domiciliare ai minori, agli infermi, ai disabili ed in generale a soggetti non autosufficienti.

I requisiti per il contributo aggiuntivo possono esser considerati solo al momento in cui si verificano o sono dati in continuo aggiornamento?

I requisiti per il contributo aggiuntivo possono esser considerati solo al momento in cui si verificano. Sono considerati i requisiti che sopravvengono. Analogamente, se durante il corso dell'erogazione del Cas vengono meno alcuni requisiti, se ne dovrà tener conto ai fini dell'erogazione del Cas stesso.

Per quanto tempo posso usufruire del Cas?

Il cittadino può usufruire del Cas a partire dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, fino al rientro nell'abitazione – quando possibile – o se lo Stato ha provveduto ad altra sistemazione, con carattere di stabilità. Attualmente il Cas è disciplinato con ordinanze di protezione civile, che hanno effetto fino alla scadenza dello stato di emergenza, 180 giorni con eventuale proroga di ulteriori 180 giorni. Le disposizioni legislative che riguarderanno la fase di ricostruzione stabiliranno l'ulteriore proseguimento del Cas.

Se il periodo del contributo è inferiore ad un mese?

Per il periodo inferiore al mese, il contributo è determinato dividendo l'importo mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilità dall'abitazione.

Se la data di effettivo rientro nell'abitazione comunicata dal beneficiario o comunque accertata dal Comune è antecedente alla dichiarazione del direttore dei lavori, il contributo per l'autonoma sistemazione spetta fino a tale data?

Il contributo spetta fino a quando non è possibile l'effettivo rientro nell'abitazione o si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Sono un cittadino che ha cominciato a beneficiare del Cas prima del 15 novembre 2016 (data di entrata in vigore dell'ordinanza 408). Cosa cambia per me?

Il tuo contributo, dopo il 15 novembre, verrà rideterminato dal tuo Comune secondo le nuove disposizioni dell'ordinanza 408 che ne aumenta il tetto massimo da 600 a 900 euro mensili.

Sono residente in una delle zone colpite dai terremoti del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre. Ho diritto al Cas, anche se non sono sposato ma convivente?

Sì. Lo stato di convivente è equiparato al vincolo familiare.

Sono uno studente/studentessa universitario/a che, pur se anagraficamente residente in uno dei comuni colpiti, abita per motivi di studio in altra città e fa rientro nell'abitazione saltuariamente, nei fine settimana, nelle festività e nei periodi estivi. Posso ricevere il CAS?

Si precisa che, ai sensi dell'art. 5, comma 4 dell'OCDPC n. 408 del 15.11.2016, *“La disciplina sui contributi per l'autonoma sistemazione di cui al presente articolo deve intendersi applicabile anche a favore degli studenti, iscritti agli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 presso Istituti universitari ed Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale con sede nei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza”*.

Occorrerà pertanto accertare, al fine di poter erogare il CAS, la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti richiesti dalla disposizione sopra citata ovvero anno di iscrizione e sede dell'istituto universitario.

Lo stato di convivente è equiparato al vincolo familiare; ma se non è residente come fa a provare la dimora abituale non avendo ne contratto ne utenze intestate?

Sono ammessi altri mezzi di prova. Comunque la convivenza può dimostrarsi tramite il certificato di famiglia che contempla anche l'ipotesi della mera convivenza.

Sono un cittadino di una delle località colpite dai terremoti del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre che ha sostenuto spese (anche ingenti) per alloggiare presso strutture alberghiere o per affittare un'abitazione. Posso ottenere il rimborso di queste spese?

No, ma se la tua abitazione è stata oggetto di sgombero, o è stata distrutta totalmente o in parte, puoi accedere al Contributo di autonoma sistemazione.

Chi è usufruttuario o affittuario residente può usufruire del Cas e dell'albergo?

Sì. Gli affittuari di immobili e coloro che usufruivano di alloggi in strutture pubbliche o private che siano stati sgomberati in seguito al terremoto, o siano stati distrutti in tutto o in parte dal sisma, hanno diritto al Contributo di autonoma sistemazione solo se non sono stati alloggiati presso strutture alberghiere convenzionate con pubbliche amministrazioni. Per gli affittuari che pur pagando già un affitto, cambiano definitivamente casa pagando un altro affitto e si vedendo riconosciuto il CAS si può anche pensare di riconoscere il CAS solo se l'affitto attuale è superiore a quello alla data del sisma.

Chi è affittuario residente con oneri a carico della PA, può usufruire del Cas?

No. Un nucleo familiare trasferito da un alloggio in affitto con oneri a carico della PA ad un altro alloggio con oneri a carico della PA non percepisce Cas. Inoltre, non si riceve Cas se contemporaneamente è presente altra forma di assistenza (centri prima accoglienza, alberghi, container, casette).

Per gli affittuari o comodatari, occorre l'impegno del proprietario a far eseguire i lavori necessari al ripristino dell'agibilità e conseguentemente a proseguire il contratto?

Se il proprietario non ripristina l'immobile o non vuole proseguire il contratto, il cas sarà erogato all'affittuario o comodatario fino quando essi non reperiscano altra sistemazione alloggiativa stabile. È opportuno fissare termini per il reperimento di altra sistemazione.

Il nucleo familiare che abbia sciolto (risolto/resciso) il contratto di locazione o di comodato d'uso e non intenda rientrare nell'abitazione anche se il proprietario si impegna ad effettuare i lavori per il ripristino dell'agibilità, percepisce il Cas?

No, non percepisce Cas.

Il mio nucleo familiare è composto solo dalla mia persona. Ho diritto al Cas?

Sì, hai diritto al Contributo di autonoma sistemazione.

Per poter usufruire del Cas, chi verifica se il mio nucleo familiare risiedeva stabilmente e in modo continuativo sul territorio colpito dal terremoto? E secondo quale procedura?

I Sindaci hanno il compito di controllare la veridicità delle autocertificazioni presentate dai cittadini e finalizzate all'erogazione del Contributo di autonoma sistemazione. Gli accertamenti sono ripetuti con cadenza periodica finalizzati alla verifica del permanere dei requisiti necessari per la concessione del Cas.

Sono titolare di un'azienda agricola e ho l'esigenza di rimanere vicino alla mia attività. La mia famiglia ha diritto a ricevere il Contributo di autonoma sistemazione?

Sì, può richiederlo. Il Cas spetta per il numero di componenti del nucleo MENO il titolare dell'azienda; questo vale per tutti i casi in cui il nucleo si scompone es. 2 in un centro di prima accoglienza e 1 in Cas.

La somma aggiuntiva di 200 euro prevista per il portatore di handicap è cumulabile con ulteriori 200 euro nel caso la persona sia ultrasessantacinquenne?

Sì, è ammesso il cumulo dei contributi.

Hanno diritto al Cas o alla Sae le persone che dimoravano abitualmente in una casa andata distrutta o inagibile a causa dai terremoti del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre pur non avendo residenza nella stessa?

Sì, ma in questo caso la persona che fa richiesta di Cas e Sae deve dimostrare che alla data dei terremoti o del 24 agosto, o del 26 o del 30 ottobre abitava stabilmente in un edificio inagibile, distrutto a causa del terremoto o in zona rossa. A tale scopo il cittadino deve presentare adeguata documentazione (es. contratto di lavoro, contratto di affitto, intestazione di utenze).

Dimostrazione di dimora abituale.

Il richiedente del Cas può dimostrare la dimora abituale e continuativa nell'immobile inagibile con qualunque mezzo di prova, la cui idoneità in ordine alla dimostrazione richiesta, sarà oggetto di valutazione da parte dell'erogante. La dimora abituale è comprovata da contratto di locazione, titolarità utenze, contratto di lavoro.

Anche il coniuge non convivente dovrebbe dimostrare la dimora abituale?

Sì. Deve dimostrare di dimorare abitualmente e stabilmente in un immobile inagibile a causa del sisma.

Il mio coniuge, a differenza mia, non risiede in uno dei comuni colpiti dal terremoto. Ha comunque diritto di scegliere tra Cas e sistemazione in strutture alberghiere?

Sì, anche se il coniuge non risiede in uno dei comuni colpiti dal terremoto ha diritto di scegliere tra queste due opzioni.

Il residente in una casa di riposo può richiedere il Cas se la struttura in cui era ospitato è inagibile?

Sì. Le persone che prima del terremoto erano ospitate in una casa di riposo non più agibile hanno diritto al Cas o a una sistemazione alloggiativa alternativa. Tuttavia nel caso si faccia richiesta per Cas decade il diritto alle altre misure assistenziali (es. accoglienza in altre strutture di riposo).

Un componente del nucleo familiare trasferito dall'abitazione inagibile ad una struttura socio-sanitaria con oneri, anche parziali, a carico della pubblica amministrazione, percepisce Cas?

No. Non è specificato se la parte residua degli oneri sia a carico del privato istante il Cas. In tale caso, all'istante dovrà essere garantita comunque una forma di rimborso degli oneri corrisposti.

Il Cas spetta se l'abitazione è stata distrutta totalmente o in parte, ma occorre sempre un'ordinanza di sgombero, ordinanza zona rossa, ordinanza inagibilità?

Al fine di ottenere il Cas, è necessario indicare gli estremi dell'ordinanza di sgombero, ove emanata, ovvero indicare gli estremi degli esiti dei sopralluoghi di agibilità effettuati dalle squadre di rilevamento, ovvero, laddove tali sopralluoghi non siano stati ancora effettuati, dichiarare che effettivamente l'immobile è distrutto in tutto o in parte. In quest'ultimo caso dovrà darsi atto dell'esito del sopralluogo intervenuto successivamente.

Se l'esito è da rivedere e il sopralluogo Aedes dà agibilità: il CAS può essere riconosciuto dalla data dell'evento o effettiva evacuazione alla data del sopralluogo, se le date sono in qualche modo certificate dal Comune? Perché in tale caso potrebbe non esserci l'ordinanza.

Certo. Il Cas è riconosciuto anche se non è stata adottata ordinanza di sgombero (vedi quesito precedente).

Le verifiche periodiche del Comune per accertare la permanenza dei requisiti, è un controllo ulteriore a quello a campione del 5%?

I Sindaci sono tenuti a controllare, anche a campione, la veridicità delle autocertificazioni rese e ad erogare i contributi salva la ripetizione di quanto pagato all'esito degli accertamenti di competenza, da reiterare con cadenza periodica, per verificare la permanenza in capo ai percipienti dei requisiti per la corresponsione del contributo in parola.

Comunicazione variazioni.

Il richiedente il contributo è tenuto a comunicare al Comune in cui è ubicata l'abitazione sgomberata, entro 10 giorni dal suo verificarsi, ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda di contributo, comportanti l'aumento o la riduzione del contributo. (l'obbligo di comunicazione è previsto ma le circolari del Dipartimento della Protezione civile non fissano il termine per la comunicazione che è rimesso al Comune che eroga il contributo)

NON percepisce Cas, inoltre:

- nucleo familiare che dichiara di essere rientrato nell'abitazione sgomberata senza aver effettuato i lavori e dichiara che non intende effettuarli;
- il nucleo familiare che abbia la disponibilità di altra abitazione immediatamente utilizzabile nel territorio del comune di residenza o di dimora abituale, o in un comune confinante, a titolo - anche pro quota - di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es. usufrutto, uso) ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'OCDPC n. 388 del 26.08.2016. Quindi con impianti a norma, allacciamenti ed arredi, e per la cui disposizione sussista il consenso di eventuali altri contitolari del diritto reale di godimento non facenti parte dello stesso nucleo familiare o che ad una determinata data non sia oggetto di un preliminare di vendita o di un mandato per la vendita o per la locazione;
- il nucleo familiare abbia provveduto alla vendita dell'abitazione sgomberata in data antecedente al ripristino dell'agibilità. (Dal momento in cui l'abitazione è sgomberata, il nucleo percepisce il Cas. Ad ogni modo, in via teorica, qualora si vendesse l'abitazione sgomberata, da quel momento non spetterebbe più il cas).
- Un componente di un nucleo familiare che, pur se anagraficamente residente in uno dei comuni colpiti e fa rientro nell'abitazione saltuariamente, è domiciliato per motivi di lavoro in altra città, come previsto dall' art. 3, comma 1 dell'OCDPC n. 388 del 26.08.2016, che nel disciplinare il CAS, prevede che lo stesso può essere assegnato *"...per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione"*.